Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000059 - 10/03/2021 - 16:15

Deliberazione n. 59 /2021/PRSP/Pozzoleone (VI)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148bis del TUEL.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Il Comune di Pozzoleone era stato destinatario di Delibera inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 249/PRSP/2019), con cui la Sezione aveva rilevato la tardiva approvazione del Rendiconto di gestione, un disavanzo della gestione di competenza ed in particolare uno squilibrio della parte corrente, raccomandando all'Ente di porre in essere le misure necessarie al riassorbimento di tale disavanzo; l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e la conseguente potenziale insorgenza di un disavanzo di amministrazione, invitando l'amministrazione comunale al rispetto dei principi contabili vigenti in ordine alla corretta quantificazione del predetto Fondo nonché al costante monitoraggio dell'adeguatezza dello stesso sia in corso d'esercizio che in sede di rendiconto; accertato lo sforamento del parametro deficitario numero 7; altresì aveva raccomandato all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa ed un costante monitoraggio dei contenziosi pendenti al fine di valutare l'opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Pozzoleone, ed in particolare: 1) questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa; 2) relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005; 3) certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018; 4) schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata secondo i seguenti segmenti di materia:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo. I rendiconti 2017

e 2018 sono stati approvati con i seguenti equilibri:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	-35.915,63	299,48
Equilibrio di parte capitale	1.189,90	1.197,42
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	**-34.726,33**	**1.496,90**

Nell'esercizio 2017, nonostante l'utilizzo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti per specifiche disposizioni di legge per € 70.000,00 (64% degli accertamenti derivanti da oneri di urbanizzazione), l'equilibrio di parte corrente non risulta conseguito per - € 35.915,63, in violazione delle disposizioni previste dall'art. 162 TUEL. Inoltre, il saldo di parte capitale, positivo per euro 1.189,90, non consente di conseguire l'equilibrio complessivo finale che permane negativo. Nell'esercizio 2018 gli equilibri presentano valori positivi. Al riguardo, in seno al parere al Rendiconto 2017, l'Organo di revisione evidenzia una particolare criticità in merito alla gestione di competenza, con particolare riferimento agli equilibri di parte corrente, nonostante la destinazione di una quota consistente degli oneri di urbanizzazione sia stata destinata al finanziamento della spesa corrente. Raccomanda, pertanto, all'Ente un costante e puntuale monitoraggio dell'equilibrio di parte corrente, anche tenuto conto dell'esiguità dell'importo dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2017. Le medesime osservazioni e raccomandazioni risultano rinnovate nel *Parere al rendiconto 2018.* Si precisa che nel biennio in esame non è stato applicato avanzo di amministrazione. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto. Nel delineato contesto, la Sezione stigmatizza la precarietà degli equilibri per l'annualità 2017, osservando più in generale che i medesimi vanno garantiti a preventivo e verificati a consuntivo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	0,00	0,00
Residui attivi	566.168,72	539.753,27
Residui passivi	522.922,45	496.214,68
FPV	33.421,68	35.602,74
Risultato di amministrazione	**9.824,59**	**7.935,85**
Totale accantonamenti	950,49	1.398,18
Di cui: FCDE	950,49	1.398,18
Totale parte vincolata	5.083,56	6.495,66

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Totale parte libera	**3.790,54**	**42,01**

Con riferimento alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotto dai due esercizi in esame, oltre quanto evidenziato in tabella, si rileva in particolare che: 1) nella relazione sulla gestione 2018 l'Ente dichiara che la quota accantonata del fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 è *data da parte degli importi accertati e non riscossi al 31/12/2018 (tenendo conto delle percentuali di riscossione ed accantonamento valide per la quantificazione del FCDE 2017) in merito alle seguenti voci di entrata: - € 588,79 capitolo 1004 evasione tributaria; - € 809,39 capitolo 3008 sanzioni violazione codice della strada;* 2) è stata vincolata una quota per indennità di fine mandato sindaco; 3) non risultano accantonamenti per fondo rischi contenzioso e fondo perdite aziende e società partecipate; 4) la parte disponibile è esigua. La Sezione, quanto al punto *sub* 3), richiama rispettivamente l'osservanza del D. Lgs. 118/2011, All. 4/2, punto 5/2 lett. *h*), e dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 175/2016 (cfr. Corte conti, sez. controllo Marche, Delib. n. 40/2020/PRSP). Quanto al punto *sub* 4), la Sezione stigmatizza la condizione finanziaria a rischio di potenziale disavanzo.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	49.681,21	37.509,22	75,50 %	155.839,60	144.026,61	94.42 %
Tit.1 competenza	896.497,12	752.959,01	83,99 %	974.159,92	832.569,43	85,47 %
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	95.976,00	75.371,05	78,53%	119.331,98	81.292,93	68,12 %
Tit.3 competenza	363.723,87	264.576,82	72,74 %	306.975,82	185.699,43	60,49 %

ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Nell'esercizio 2018 l'attività di recupero evasione IMU presenta accertamenti pari a euro 62.907,00 e riscossioni pari a euro 641,00. Le motivazioni rilevabili nel Parere del revisore dei conti risultano le seguenti "*il basso importo delle riscossioni è da imputare al fatto che, per carenza di personale, l'ufficio ha provveduto alla emissione e notifica dei provvedimenti di recupero IMU solamente nelle ultime settimane del 2018, conseguentemente i pagamenti da parte dei contribuenti e la gestione dei vari provvedimenti sta avendo luogo nel corso del 2019".* La Sezione raccomanda sia l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (di seguito: FCDE) dell'importo dell'evasione, vertendosi in ambito di crediti di tale segno, sia la concreta attuazione del

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

ricupero.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	0,00	0,00
Anticipazione di tesoreria - accertamenti	517.415,73	639.236,50
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	-5,73	- 4,70

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Vi sono quote di anticipazioni non restituite in relazioni alle quali l'Ente ha provveduto ad iscrivere il relativo residuo passivo. Si riporta il prospetto relativo all'utilizzo dell'anticipazione nel biennio in esame:

Anticipazione di tesoreria e utilizzo di cassa vincolata		
	2017	2018
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	108	179
Utilizzo medio dell'anticipazione	45.862,45	57.713,22
Utilizzo massimo dell'anticipazione	132.625,99	114.199,49
Entità anticipazione non restituita al 31/12	45.449,42	44.040,94
Spese impegnate per interessi passivi sull' anticipazione	116,09	275,77

Dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2017 si rileva quanto segue "*L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2017, ammonta ad euro 45.449,42 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi. Il Revisore in sede di verifica di cassa al 31/12/2017 ha preso atto che la presenza dell'anticipazione di tesoreria attiva al 31/12 è da attribuire principalmente al fatto che gli importi pervenuti sul conto di tesoreria unica in Banca d'Italia in data 29/12/2017, per complessivi € 118.327,70 inerenti riversamenti di IMU e TASI da parte dell'Agenzia della Entrate, sono stati contabilizzati dal Tesoriere comunale nel 2018. Dalla bozza di Conto del Tesoriere 2017 e dall'estratto conto in Banca d'Italia al 31/12/2017 (MOD. 56 T) si riscontra la seguente situazione al 31/12/2017: - saldo conto presso il Tesoriere comunale € 000.000,00 (attiva anticipazione di € 45.449,42) - saldo presso il conto in Banca d'Italia € 148.273,30"*. Nel successivo Parere al rendiconto 2018 l'Organo di revisione dichiara che "*il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del TUEL ed è stato determinato dall'andamento dei flussi di cassa in corso d'anno"*. Nell'esercizio 2018 risulta altresì superato il parametro deficitario n. 3 (anticipazioni chiuse solo contabilmente - con un valore maggiore di 0,00) con un risultato pari allo 0,03%. Nel delineato contesto, la Sezione osserva, conclusivamente, che l'istituto

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

dell'anticipazione di cassa (artt. 222 cit. e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere. Perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost. 188/2014). L'assenza di temporaneità del *deficit* di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell'esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi, come detto, di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte conti, Sez. controllo Puglia, Del. 89/PRSP/2017).

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	2.096.409,01	1.915.054,97

Nell'esercizio 2017 risulta superato il parametro deficitario n. 7 (*consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel*) con un valore del 147,59% in luogo del 120%. L'Organo di revisione, nel Parere al rendiconto, in relazione alla predetta violazione, precisa che "*il totale di tali debiti alla data del 31/12/2017 ammonta a € 2.141.974,52 di cui: - € 2.096.409,01 relativi al residuo debito dei mutui in ammortamento al 31/12/2017; - € 45.565,51 conseguenti all'anticipazione di tesoreria aperta al 31/12/2017. Tenuto conto che il non rispetto del limite di cui al parametro 7 scatta con un importo del debito superiore a € 2.130.589,74 è facilmente riscontrabile che in assenza dell'importo inerente l'anticipazione di tesoreria aperta anche il parametro in argomento sarebbe stato rispettato. Trattasi quindi di una circostanza di carattere tecnico e non sostanziale".* La Sezione rileva che il parametro risulta superato a prescindere dall'anticipazione non restituita posto che va calcolato prendendo in considerazione i debiti di finanziamento e la gestione contabile dell'Ente che, nel caso di specie, è negativa- pertanto la soglia da non superare è del 120%. Anche nell'esercizio 2018 risulta superato il "nuovo" parametro n. 4 inerente i debiti finanziari con un valore del 18,91% in luogo del 16%. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati non ricomprese nel calcolo dell'indebitamento. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata. L'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 D. Lgs. 267/2000, tuttavia supera la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà.

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021

ADEMPIMENTI FORMALI

Risulta costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2018. L'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del *Piano della Performance* in quanto confluito negli ordinari strumenti di valutazione (quesito n. 8 - questionario bilancio di previsione 2018/2020). L'Ente ha adottato la contabilità economico-patrimoniale dal 01/01/2017.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Pozzoleone (VI):

ACCERTA

nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

1) le criticità nella gestione di competenza degli equilibri di parte corrente del rendiconto dell'esercizio 2017, richiamando il rispetto dei vincoli giuridici di equilibrio finanziario e raccomandando il monitoraggio dell'equilibrio stesso, data anche l'esiguità dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2017;
2) l'assenza del fondo rischi perdite societarie, richiamando il corrispondente vincolo di legge;
3) l'esiguità della parte disponibile per l'esercizio 2018, evocando il rischio di possibile disavanzo;
4) il basso tasso di recupero dell'evasione tributaria, rappresentando sia l'accantonamento al FCDE sia la concreta attuazione del ricupero;
5) l'anticipazione di tesoreria inestinta, richiamando i principi a tutela dell'equilibrio finanziario;
6) il superamento in entrambi gli esercizi del parametro di deficitarietà strutturale relativo all'indebitamento.

RICHIEDE

al predetto ente l'onere di relazione semestrale di aggiornamento, verso la Sezione, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, in ordine alle misure finalizzate al superamento delle criticità riscontrate *ut supra*.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria	f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0007334 del 03-11-2021